

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

**N° 08/2011**

**14 Febbraio 2011(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

COMMETTE IL REATO DI ESTORSIONE IL DATORE DI LAVORO CHE, CON LA MINACCIA LARVATA DI LICENZIAMENTO ED APPROFITTANDO DELLO STATO DI BISOGNO E DI SOGGEZIONE DEI LAVORATORI A CAUSA DELLA CRISI DEL LAVORO, LI COSTRINGE AD ACCETTARE TRATTAMENTI ECONOMICI INFERIORI E CONDIZIONI DI LAVORO CONTRARIE ALLE LEGGI ED AL CCNL.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE -SENTENZA N. 1284 DEL 18 GENNAIO 2011***

Quando, in tempo di crisi e con il **paventato** pericolo imminente di perdere il lavoro, il datore di lavoro **costringe** i lavoratori ad accettare una retribuzione inferiore a quella dovuta e ad osservare condizioni lavorative non conformi a quelle previste dalla legge o dai CCNL, **risponde del reato di "estorsione"**.

E' il principio che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Penale, **con la sentenza N. 1284 del 18 Gennaio 2011**, ha sancito confermando il giudizio di merito che, a fronte di tale comportamento del datore di lavoro, aveva riconosciuto la sussistenza di tale tipologia di reato.

Nel ricorso in Cassazione, il datore di lavoro, aveva ritenuto, ex adverso, non sussistente tale reato per carenza dei due requisiti che lo caratterizzano: la minaccia e la soggezione di chi la subisce.

Gli Ermellini hanno, nella parte motiva, affermato che ***“la Corte territoriale non solo ha ben chiarito in punto di fatto che il contegno e le espressioni reiteratamente adoperate avevano un'indubbia e specifica valenza intimidatoria e coartativa, ma ha anche ribattuto all'obiezione secondo la quale le lavoratrici non potevano sentirsi minacciate atteso che si erano rivolte al giudice del lavoro ed al sindacato, osservando correttamente che 'per configurarsi il reato di estorsione è sufficiente che la minaccia sia tale da incutere una coercizione dell'altrui volontà ed a nulla rileva che si verifichi un'effettiva intimidazione del soggetto passivo sicché diventa del tutto irrilevante che le parti offese, in seguito, si siano rivolte al giudice del lavoro per ottenere le proprie spettanze”.***

Attenzione, dunque!!!

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA. OCCORRE UNA VALUTAZIONE COMPLESSA DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE SOTTO L'ASPETTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO AL FINE DI DETERMINARE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' DI CUI ALL'ART. 2106 C.C.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 1074 DEL 18 GENNAIO 2011***

Tutte le volte che ci siamo soffermati sui procedimenti disciplinari e sull'aspetto sanzionatorio di essi abbiamo sempre rimarcato la necessità di rispettare, nell'irrogazione della sanzione, il **principio di proporzionalità fra sanzione ed illecito commesso di cui all'art. 2106 c.c.**

Il “principio” sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in informativa subordina il licenziamento disciplinare per giusta causa ad una **valutazione complessa del comportamento del lavoratore che tenga conto non solo del fatto sotto l'aspetto oggettivo quanto della condotta del dipendente sotto l'aspetto soggettivo.**

Gli Ermellini, con la sentenza **N. 1074 del 18 Gennaio 2011**, hanno statuito che la condotta del lavoratore deve essere valutata non solo nella sua oggettività ma ***“anche con riferimento all'elemento soggettivo che può assumere i connotati del dolo o della colpa, al fine di parametrare la singola sanzione al grado di illiceità della***

***infrazione alla stregua del principio di proporzionalità, essendo possibile solo all'esito di tale iter conoscitivo decidere sulla configurabilità della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e quindi sulla legittimità o meno dello stesso".***

Applicando tale principio, i Giudici della Cassazione hanno ritenuto corretto il licenziamento di un lavoratore reo di aver svolto il proprio lavoro in modo negligente e di aver incitato altri colleghi a compiere attività di sabotaggio. Gli Ermellini hanno quindi affermato il corretto giudizio dei Magistrati del merito quando questi hanno valutato la condotta del dipendente licenziato sia sotto l'aspetto oggettivo che soggettivo avendo evidenziato che ***"la condotta del lavoratore presentava di per sé una gravità tale da legittimare il licenziamento in tronco, atteso che riguardava un aspetto molto delicato dell'organizzazione produttiva, e segnatamente quello del controllo della qualità del prodotto, ed era stata posta in essere, a riprova dell'intensità dell'elemento psicologico, in maniera surrettizia ed ingannevole, essendo stata la detta condotta seguita dalla falsa attestazione dell'avvenuto controllo. E sono pertanto giunti alla conclusione che la condotta in questione determinava la completa perdita di affidabilità da parte della società datoriale e rendeva proporzionata la sanzione espulsiva adottata, pur in assenza di precedenti disciplinari".***

ACCERTAMENTO IVA MEDIANTE PRESUNZIONI. LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE NE SANCISCE LA LEGITTIMITA'.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N. 1202 DEL 20 GENNAIO 2011***

Incominciamo prima dal fatto storico. C'era stato un accertamento IVA di tipo **induttivo** seguito dal gravame del contribuente fino ad arrivare al giudizio di legittimità.

In effetti, il contribuente contestava duramente la modalità di accertamento.

Gli Ermellini, con la **sentenza N. 1202 del 20 Gennaio 2011**, ne hanno, invece, sancito le legittimità in quanto ***"correttamente l'Ufficio Iva ha tenuto conto di quanto emergente dall'avviso di accertamento in tema di imposte dirette (da ritenersi definitivo sulla base dell'accertamento in fatto operato dai giudici di appello e, come già rilevato, non adeguatamente censurato in questa sede) posto che la***

***giurisprudenza di questo giudice di legittimità in tema di Iva ha ripetutamente affermato che l'infedeltà della dichiarazione, per cui l'ufficio procede a rettifica, è fra l'altro desunta, ai sensi dell'art. 54, secondo comma d.p.r. 633/1972, dai dati e dalle notizie raccolti nei modi previsti dal precedente art. 51, che fra le modalità ammesse comprende (secondo comma, n. 5) la richiesta di tali dati e notizie, anche riguardanti un singolo contribuente, ad organi e amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che, qualora venga accertata, come nella specie, a seguito di segnalazione dell'ufficio delle imposte dirette, che a sua volta aveva effettuato accertamento nei confronti del medesimo contribuente, nessuna altra in ordine ad essa è tenuta a svolgere l'ufficio Iva, disponendo dei concreti elementi necessari per affermare l'infedeltà, acquisiti in conformità alla legge, senza necessità di presumerla – come sarebbe, peraltro, ammissibile in astratto ai sensi dell'art. 54, secondo comma, ultima frase – o di procedere ad ulteriori indagini (v. Cass. n. 1319 del 2007), ed inoltre che l'applicazione diretta dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità amministrativa e capacità contributiva comporta che, anche in difetto di un'espressa previsione legislativa, il valore accertato dall'amministrazione anche in riferimento all'applicazione di altri tributi (nel caso, l'Iva), ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi d'imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione".***

SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO STATE PUBBLICATE LE VERSIONI DEFINITIVE DEI MODELLI 730/2011 E 770/2011 CON LE RELATIVE ISTRUZIONI.

Il 17 Gennaio scorso, attraverso i Provvedimenti 1978/2011, 2204/2011 e 189070/2010, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli definitivi relativi alle dichiarazioni 730/2011 e 770/2011 (ordinario e semplificato) con le relative istruzioni con consultazione sul sito della stessa Agenzia.

Non è che vi siano grosse novità rispetto alle bozze dei modelli che conoscevamo.

Relativamente al modello 730/2011 vi sono solo un paio di novità. In primis la "cedolare secca" vale a dire l'imposta sostitutiva del 20% sulle locazioni degli immobili, ai fini abitativi, della provincia de L'Aquila (quadro B). Poi c'è nel quadro F la sezione dedicata al rimborso del credito maturato nel 2008 e nel 2009 per le prestazioni di lavoro straordinario o notturno legate alla produttività, organizzazione ecc.

Circa il 770 ordinario la novità consiste nell'aggiunta di una colonna nella sezione IV del quadro SX riservata agli intermediari che hanno ricevuto la comunicazione dei capitali soggetti alla normativa sullo scudo fiscale sui quali gravano imposte sostitutive del 7,5% e 6% a seconda se si tratti di attività rimpatriate e regolarizzate.

Nel Modello 770 semplificato compare, invece, il nuovo prospetto SY riservato alla gestione delle somme liquidate in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi e quelle che, ex adverso, derivano dai bonifici effettuati per gli interventi di ristrutturazione in edilizia e di risparmio energetico che, come è noto, sono soggetti alla detrazione agevolata del 36% e del 55%.

I GIUDICI DI MERITO, NELL'APPLICARE L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE, IN NESSUN CASO POSSONO RIDURRE LE RETRIBUZIONI MINIME PREVISTE DAL CCNL DI CATEGORIA E MEN CHE MENO TENER CONTO PER TALE RIDUZIONE DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 896 DEL 17 GENNAIO 2011***

Repetita Juvant. In altri termini, meglio ripetere alcuni "principi" fondamentali in materia di "retribuzione equa e sufficiente" ex art. 36 della Costituzione che, come noto, assicura al lavoratore dipendente una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente a garantire al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Secondo la Cassazione, con la **sentenza N. 896 del 17 Gennaio 2011**, alla retribuzione costituzionale di cui all'art. 36 della Costituzione **si perviene esclusivamente riconoscendo al lavoratore richiedente quelle previste dal CCNL di Categoria a prescindere dall'adesione del datore di lavoro alle Associazioni stipulanti. Non è pertanto consentito al Giudice di merito una decurtazione percentuale della retribuzione "contrattuale" nemmeno considerando, ad esempio, che la prestazione si svolga in un luogo (il Mezzogiorno) desolato a livello di opportunità lavorative o che in quel luogo il costo della vita sia notevolmente inferiore rispetto al Nord.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

(\*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO **VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, CAPPIELLO GIUSEPPE, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO**